

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2022

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

| | | |
|---|---|----------------------|
| <p>DIRITTO PENALE CILENO</p> <p><i>DERECHO PENAL CHILENO</i></p> <p><i>CHILEAN CRIMINAL LAW</i></p> | <p>El mosaico y la política: lo singular y lo global en el derecho penal chileno, tras (casi) 150 años de su Código Penal</p> <p><i>Il mosaico e la politica: il singolare e il globale nel diritto penale cileno, dopo (quasi) 150 anni del suo Codice Penale</i></p> <p><i>The Mosaic and Politics: The Singular and the Global in Chilean Criminal Law, After (Almost) 150 Years of its Penal Code</i></p> <p>Fernando Londoño Martínez</p> | <p>1</p> |
| <p>EUROPA E GIUSTIZIA PENALE</p> <p><i>EUROPA Y JUSTICIA PENAL</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE IN EUROPE</i></p> | <p>Origen y antecedentes de la Fiscalía Europea</p> <p><i>Origini e background della Procura europea</i></p> <p><i>Origins and Background of the European Public Prosecutor's Office</i></p> <p>Luca Lupária Donati, Jacopo Della Torre</p> <hr/> <p>Richiesta per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.</p> <p><i>Solicitud para la ejecución de sentencias de condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el nuevo artículo 628-bis c.p.p.</i></p> <p><i>Request for the Execution of the European Court of Human Rights judgments: The New Art. 628-bis c.p.p.</i></p> <p>Simone Lonati</p> | <p>38</p> <p>63</p> |
| <p>GIUSTIZIA PENALE E VITTIME VULNERABILI</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y VÍCTIMAS VULNERABLES</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND VULNERABLE VICTIMS</i></p> | <p>La giurisprudenza penale italiana di fronte alle discriminazioni delle persone LGBTQIA+</p> <p><i>La jurisprudencia penal italiana frente a la discriminación de personas LGBTQIA+</i></p> <p><i>Italian Criminal Case-Law in the Face of LGBTQIA+ Discrimination</i></p> <p>Paolo Caroli</p> <hr/> <p>Strumenti di assistenza e di protezione delle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ordinamento italiano</p> <p><i>Instrumentos de asistencia y protección a las víctimas de reclutamiento ilegal y explotación en el ordenamiento jurídico italiano</i></p> <p><i>Instruments to Assist and Protect Victims of Illegal Recruitment and Workers' Exploitation in the Italian Legal System</i></p> <p>Filippo Marchetti</p> | <p>91</p> <p>114</p> |

| | | |
|---|--|-----|
| | Molestie sul lavoro e Convenzione OIL n. 190/2019: davvero necessario un intervento del legislatore in ambito penale? | 145 |
| | <i>Acoso laboral y Convenio N° 190/2019 de la OIT: ¿Es realmente necesario que el legislador intervenga en el ámbito penal?</i> | |
| | <i>Harassment in the Workplace and ILO Convention 2019 (No. 190): Is a Criminal Law Provision Really Needed?</i> | |
| | Pier Francesco Poli | |
| | La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi | 184 |
| | <i>El tipo penal de malos tratos en contra de familiares y convivientes</i> | |
| | <i>The Crime of Ill-Treatment of Family Members and Cohabitants</i> | |
| | Alessandro Roiati | |
| QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO | Il “volto attuale” del <i>ne bis in idem</i> europeo nel sistema penal-tributario | 212 |
| | <i>La dimensión actual del ne bis in idem europeo en el sistema penal tributario</i> | |
| | <i>The Current Dimension of the European Ne Bis In Idem in the Criminal Tax System</i> | |
| CUESTIONES DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO | Giorgio Ardizzone | |
| TAX CRIMES ISSUES | Il (nuovo) tentativo nei reati tributari dichiarativi | 251 |
| | <i>La (nueva) tentativa en los delitos fiscales declarativos</i> | |
| | <i>The (New) Attempt in Declarative Tax Offenses</i> | |
| | Davide Colombo | |
| IL FOCUS SU... | Il problema della definizione della “illiceità” della mediazione nel nuovo reato di traffico di influenze illecite | 283 |
| FOCUS SOBRE... | <i>El problema de la definición de “ilicitud” de la mediación en el nuevo delito de tráfico de influencias</i> | |
| FOCUS ON... | <i>Problems With the Definition of “Illicit Mediation” in the “New” Crime of Trading in Influence</i> | |
| | Fernanda Serraino | |
| | I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001 (2016-2021) | 302 |
| | <i>La responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos contra el medioambiente en la jurisprudencia del Tribunal de Milan (2016-2021)</i> | |
| | <i>Liability of Legal Entities for Environmental Crimes in Milan Court Case Law (2016-2021)</i> | |
| | Marco Mossa Verre | |

IL FOCUS SU...

FOCUS SOBRE...

FOCUS ON...

- 283 **Il problema della definizione della “illiceità” della mediazione nel nuovo reato di traffico di influenze illecite**

El problema de la definición de “ilicitud” de la mediación en el nuevo delito de tráfico de influencias

Problems With the Definition of “Illicit Mediation” in the “New” Crime of Trading in Influence

Fernanda Serraino

- 302 **I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001 (2016-2021)**

La responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos contra el medioambiente en la jurisprudencia del Tribunal de Milan (2016-2021)

Liability of Legal Entities for Environmental Crimes in Milan Court Case Law (2016-2021)

Marco Mossa Verre

Il problema della definizione della “illiceità” della mediazione nel nuovo reato di traffico di influenze illecite

El problema de la definición de “ilicitud” de la mediación en el nuevo delito de tráfico de influencias

Problems With the Definition of “Illicit Mediation” in the “New” Crime of Trading in Influence

FERNANDA SERRAINO

*Ricercatrice di diritto penale nell’Università di Palermo
 fernanda.serraino@unipa.it*

REATI CONTRO LA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE, CORRUZIONE

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA, CORRUPCIÓN

CRIMES AGAINST THE PUBLIC
 ADMINISTRATION, CORRUPTION

ABSTRACTS

Le modifiche apportate al delitto di traffico d’influenze illecite ad opera della legge n. 3/2019 hanno accentuato il deficit di determinatezza che già caratterizzava la fattispecie sin dalla sua introduzione, delineando un modello di incriminazione incapace di selezionare le condotte di intermediazione penalmente rilevanti distinguendole dalla attività di lobbying consentita. Il lavoro analizza la specifica questione dell’interpretazione del predicato di “illiceità” della mediazione esaminando le diverse tesi proposte in dottrina e in giurisprudenza. Conclusivamente, l’Autore ritiene che l’interpretazione restrittiva dell’art. 346-*bis* c.p., che inquadra la fattispecie come delitto “avamposto” dei soli reati di corruzione, sia quella preferibile in quanto giustificabile anche alla stregua del principio di proporzionalità in funzione ermeneutica.

Las modificaciones introducidas al delito de tráfico de influencias ilícitas por la Ley 3/2019 han acentuado el déficit de determinación que ya lo caracterizaba desde su introducción, perfilando un modelo de incriminación incapaz de seleccionar las conductas de intermediación penalmente relevantes, distinguiéndolas de la actividad de lobby permitida. El presente trabajo analiza la cuestión específica de la interpretación del requisito “ilicitud” de la mediación, examinando las diferentes tesis propuestas por la doctrina y la jurisprudencia. Como conclusión, el autor considera que la interpretación restrictiva del artículo 346-*bis* del Código Penal, que encuadra el delito únicamente como “avanzadilla” del delito de cohecho, es preferible en cuanto justificable a la luz del principio de proporcionalidad utilizado en clave hermenéutica.

The changes made to the crime of trading in influence by Law no. 3/2019 have increased the level of uncertainty of this criminal provision (art. 346-*bis* c.p.), outlining a model of incrimination unable to distinguish criminal liability for trading in influence from lawful lobbying activities. The paper focuses on the meaning of “illicit mediation”, in light of the scholarly debate and the criminal case-law. The Author concludes that the restrictive interpretation of article 346-*bis* c.p., which describes trading in influence as a precursor to corruption crimes, is preferable, because it can be justified by the principle of proportionality used as hermeneutic criterion.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Il problematico rapporto tra *lobbying* e traffico d'influenze illecite. – 3. Il *deficit* di determinatezza della fattispecie di traffico d'influenze illecite. – 4. Il “nuovo” volto del delitto di traffico d'influenze illecite. – 5. Il problema della definizione dell'«illiceità» dell'accordo di mediazione penalmente rilevante. – 6. Il contrasto interpretativo sull'«illiceità» del traffico d'influenze oneroso: il dibattito della dottrina penalistica. – 6.1. L'interpretazione restrittiva dell'ambito di tipicità della mediazione onerosa. – 6.2. La tesi che ancora l'illiceità della mediazione al “fine” di far compiere al pubblico agente un reato idoneo a produrre vantaggi per il compratore d'influenze. – 6.3. La proposta di una nuova riforma del traffico d'influenze illecite. – 7. La tesi accolta dalla Cassazione nelle sentenze n. 40518 del 9 luglio 2021 e 1182 del 14 ottobre 2021. – 7.1. *Segue*. Il caso “Alemanno”. – 7.2. Il caso “Guarnieri”. – 8. Considerazioni conclusive.

1.

Premessa.

L'evoluzione empirico-criminologica del fenomeno corruttivo, unitamente alla sua progressiva e quasi inarrestabile “*escalation*” da fenomeno burocratico-pulviscolare a patologia sistemica, efficacemente compendiate nello slogan mediatico “la corruzione è dappertutto”¹, rappresenta la cornice nella quale inquadrare la recente riformulazione del reato di traffico di influenze illecite ad opera della legge 3/2019².

L'obiettivo perseguito, nella più ampia prospettiva di un rafforzamento della strategia di contrasto alla corruzione, è stato quello di ampliare la sfera applicativa del delitto di cui all'art. 346-*bis* c.p., introdotto nel 2012 – in ottemperanza ad obblighi di incriminazione di matrice pattizia – per colpire quella rete di contatti e relazioni “opache” che si avvale del ricorso a “faccendieri” e “facilitatori” di affari come strumento di intermediazione illecita tra privati e pubblici agenti.

Come è noto, infatti, già da tempo si registra una metamorfosi nello schema di realizzazione dell'accordo corruttivo, che tende ad abbandonare la tradizionale logica *dualistica* incentrata sullo scambio bilaterale di prestazioni tra corrotto e corruttore, per assumere una struttura triadica: dove cioè tra il funzionario corrotto (che “vende” l'atto o la funzione) e il privato corruttore (che “paga”) si collocano appunto coloro che trafficano in relazioni idonee a costruire corsie preferenziali di avvicinamento dei privati ai pubblici agenti, assumendo così il ruolo di mediatori nella vicenda corruttiva.

L'incriminazione di tali forme di compravendita di influenze indebite funge, quindi, da «delitto ostacolo», finalizzato a prevenire la realizzazione dei reati di corruzione³.

Data per assodata la sua natura di reato di pericolo astratto rispetto ai beni del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa⁴, la questione sulla quale riteniamo opportuno riflettere è se l'interpretazione dei suoi contrassegni tipici accolta dalla più recente giurisprudenza – sulla falsariga di una tesi già prospettata da una parte della dottrina⁵ – sia in grado di conferire alla norma un sufficiente tasso di determinatezza, così da superare la tensione con i principi di tassatività, materialità e offensività che la recente riformulazione del tipo parrebbe aver accentuato.

2.

Il problematico rapporto tra *lobbying* e traffico d'influenze illecite.

Come è stato messo in evidenza, il marcato *deficit* di tassatività della nuova fattispecie di traffico, imperniata più su “logiche d'autore” che non sulla punizione di fatti realmente distortivi della funzione amministrativa, deve essere a monte attribuito alla mancanza di «un tipo

¹ MANES (2018), 1128. Sull'evoluzione del fenomeno corruttivo, cfr. di recente MONGILLO (2020), 967 ss.

² In argomento, cfr. di recente MONGILLO (2022); GAMBARDELLA (2022); GAMBARDELLA (2018), 3577 ss.; BENUSSI (2021), 1329 ss.; ARIOLLI e PIVIDORI, (2020), 45 ss.; GIAVAZZI, stefania *et al.* (eds.) (2019); CINGARI (2019), 749 ss.; MAIELLO N.M. (2021), 230 ss.; DE SIMONE (2019), 531 ss.; PONTEPRINO (2019), 91 ss.; ALAGNA (2018).

³ FIANDACA E MUSCO (2021), 262; MONGILLO (2019), 302.

⁴ Cfr. FIANDACA e MUSCO (2021), 263. Cfr. anche DE SIMONE (2019), 539, secondo cui l'art. 346-*bis* c.p. descrive una sorta di schema ostativo a doppio pericolo, in quanto l'incriminazione di condotte soltanto prodromiche all'accordo corruttivo determina «la rilevanza attribuita al mero pericolo (astratto) di un pericolo (concreto)».

⁵ Cfr., CINGARI (2019), 753; PONTEPRINO (2019), 110.

criminoso sufficientemente delineato, percepito a livello sociale prima ancora che normativo»⁶, idoneo a selezionare i “contatti” penalmente illeciti tra privati e decisori pubblici. Ma, in assenza di una regolamentazione extra-penale dell’attività di *lobbying* consentita, appare difficile percepire, già sul piano empirico-sociale, la distinzione tra la legittima partecipazione dei portatori d’interesse o gruppi di pressione al processo decisionale pubblico e forme patologiche e abusive di influenza sull’attività della pubblica amministrazione.

Anzi, non appare azzardato ritenere che l’interpretazione della norma sul traffico possa essere fortemente condizionata dalla diffusa precomprensione di matrice socio-culturale per cui il *lobbista* equivalga sempre a un faccendiere e il *lobbying* rappresenti sempre e comunque una forma di malaffare⁷.

Ma il lobbista non è un corruttore: la sua attività può essere definita come quel processo di comunicazione e informazione mediante il quale si portano a conoscenza dei decisori pubblici informazioni rilevanti su interessi particolari, al fine di influenzarne le scelte⁸.

Tale attività «non solo appare legittima ma è essa stessa indice di democraticità del sistema» e rinviene il suo fondamento in una serie di norme della Carta fondamentale che giustificano il riconoscimento di «un diritto costituzionale a partecipare e influenzare il procedimento decisionale», lasciando al decisore il dovere e la responsabilità di procedere ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco e di assumere in definitiva «una decisione che sia, il più possibile, idonea a rappresentare l’interesse generale»⁹.

Il problema, allora, diventa quello di individuare i limiti entro i quali l’attività di *lobbying* possa considerarsi lecita e violati i quali, invece, tenda ad assumere contorni idonei ad integrare fattispecie come la corruzione o il traffico d’influenze.

Ed è proprio la mancanza di una disciplina extrapenale del *lobbying* improntata a regole di trasparenza e parità di accesso al decisore pubblico ad essere additata come la prima causa di degenerazione di tali attività in fenomeni di tipo corruttivo. Ciò in quanto il rappresentante di interessi particolari, che sia un lobbista di professione o un intermediario di fatto, in mancanza di una normativa di riferimento, sarà più propenso a ricorrere a strumenti illeciti di pressione o influenza al fine di orientare l’esercizio del potere amministrativo a vantaggio del proprio cliente. Dunque, il rischio-corruzione non si colloca nella natura concordata dell’atto, ma nel *metodo* adottato per influenzarne i contenuti e nell’assenza di trasparenza che connota la maggior parte di tali procedimenti¹⁰.

La questione fondamentale alla base dei rapporti tra diritto penale e *lobbying* sembra infatti essere quella di valutare se certe modalità d’influenza utilizzate dal lobbista o dai gruppi di interesse, «che di per sé non sono volgare compravendita di un atto o di un ufficio», possano ricadere in una nozione ampia di corruzione ovvero nello specifico ambito di applicazione di fattispecie *ad hoc* come quella italiana di traffico di influenze, che incrimina il mercanteggiamento del potere di influenza, reale o millantato, sull’agente pubblico¹¹.

Se è così, nella persistenza di un vuoto normativo sull’attività dei gruppi di pressione, il sindacato resta di competenza del giudice penale cui è assegnato il difficile compito di distinguere tra influenza-libertà e influenza-reato, circoscrivendo così la sfera di rischio penale che grava sul lobbista.

3. **Il deficit di determinatezza della fattispecie di traffico d’influenze illecite.**

Nel nostro ordinamento, dunque, la definizione dei presupposti di rilevanza penale dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali della pubblica amministrazione è affidata alla fattispecie di traffico di influenze illecite, introdotta dalla legge n. 190 del 2012 al fine di punire quelle condotte di intermediazione strumentali e prodromiche alla compravendita di una funzione o di un atto.

⁶ MONGILLO (2019), 267; più in generale, sul *deficit* di determinatezza e offensività della nuova fattispecie di traffico d’influenze, v. DE SIMONE (2019), 538 ss.

⁷ Cf. VENEZIANI (2016), 1295.

⁸ Cf. PETRILLO (2019b), 37; VENEZIANI (2016), 1294.

⁹ PETRILLO (2019a), 22.

¹⁰ PETRILLO (2019a), 5; Cf. anche ALAGNA (2018), 115 ss.

¹¹ ALAGNA (2018), 90.

Già dalla stessa descrizione normativa della condotta è agevole cogliere quella scarsa pregnanza offensiva del tipo criminoso che, unitamente alla indeterminatezza del precetto, agisce come fattore decisivo per legittimare interpretazioni giurisprudenziali “sovraestensive”, al limite dell’analogia vietata, inevitabilmente connesse alla sua natura di previsione omnicomprensiva¹².

Se da un lato, però, la vaghezza della norma ha indotto una parte della dottrina a denunciare un rischio di *iper-criminalizzazione*¹³, dall’altro lato si ritiene anche che, senza una adeguata normativa sul lobbismo consentito, che possa in parte ovviare in funzione integratrice alla carenza di tassatività della fattispecie, quest’ultima rischi «di essere interamente fagocitata dalle ipotesi di corruzione»¹⁴; e ciò non solo quando il mediatore viene pagato per pagare, ma ogniqualvolta sia rintracciabile una qualche utilità in transito dai due privati verso il pubblico ufficiale.

In altri termini, seppur considerata astrattamente idonea ad offrire un soddisfacente modello di incriminazione dell’esercizio abusivo dell’attività di *lobbying*, tale fattispecie, in un contesto privo di una disciplina organica della mediazione lecita, «rischia di rimanere relegata nelle borgate concettuali della raccomandazione contraccambiata»¹⁵, essendo incentrata sulla incriminazione di chi si limita a vendere aderenze, connessioni e favori, in virtù dello sfruttamento di relazioni preesistenti con un pubblico agente ovvero anche vantando un potere di influenza soltanto asserito.

E allora, in presenza di un reato come quello in esame, «a tassatività debole» e «a tipicità sintomatica», in quanto deputato a colpire «ogni sintomo o sospetto di possibile contaminazione affaristica»¹⁶, il problema diviene quello di garantire la prevedibilità del divieto penale, e dunque la stessa calcolabilità delle conseguenze penali di comportamenti che, seppur moralmente biasimevoli o politicamente inopportuni, spesso si esauriscono nella offerta, o richiesta, di un canale preferenziale di dialogo con un pubblico funzionario.

Per questa ragione, nel tentativo di allineare in sede ermeneutica il delitto di traffico ai principi cardine del nostro ordinamento costituzionale si ritiene imprescindibile prediligere interpretazioni “tassativizzanti” onde evitare che la delimitazione del perimetro della fattispecie finisca con l’essere demandata all’intuizionismo del giudice¹⁷.

In ogni caso, una rilettura costituzionalmente orientata della norma sul traffico di influenze illecite dovrebbe comunque prender le mosse dal criterio letterale, «inizio e fine di ogni esperimento esegetico»¹⁸. Ciò in quanto, come affermato di recente da Corte Cost. 98/2021 in ordine ai limiti invalicabili dell’interpretazione in campo penale, «è il testo di legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore»¹⁹.

4.

Il “nuovo” volto del delitto di traffico d’influenze illecite.

Fatta questa premessa, soffermiamoci ora sulla struttura del delitto, mettendo in evidenza le modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2019.

Innanzitutto, come riconosciuto dalla quasi unanime dottrina, il primo comma dell’art. 346-*bis* c.p. sembrerebbe disciplinare due diverse sotto-fattispecie²⁰.

¹² MANES (2021), 1233 ss.; MANES (2018), 1135 ss.

¹³ Cfr. MONGILLO (2016), 110.

¹⁴ ALAGNA (2018), 135.

¹⁵ ALAGNA (2018), 197.

¹⁶ MANES (2018), 1129 ss.

¹⁷ Per questo approccio cfr. anche MANES (2018), 1145 ss. L’A. mette in evidenza che fattispecie come il traffico d’influenze illecite, la corruzione per l’esercizio della funzione e l’induzione indebita a dare o promettere utilità, siano «incriminazioni ubiquitarie e di portata applicativa difficilmente prevedibile», paragonabili a una «rete a strascico, che chiama il giudice ad una attività non di interpretazione ma di costante disambiguazione», e siano idonee a provocare un duplice rischio: in primo luogo, quello di offuscare il confine tra comportamenti eticamente o deontologicamente censurabili, o politicamente inopportuni, da un lato, e comportamenti meritevoli di pena, dall’altro; «in secondo luogo, quello tipicamente sotteso alla “sovraestensione” dei tipi punitivi, ossia il rovinoso “effetto di congelamento” (*chilling effect*) dei diritti sottostanti».

¹⁸ MANES (2021), 1234 ss.

¹⁹ Corte Cost. 14 maggio 2021, n. 98. Cfr. RISICATO, (2021).

²⁰ Cfr., per tutti, GAMBARDILLA (2022), 15. CINGARI (2019), 752 ss. UBIALI (2020), 353; PONTEPRINO (2019), 107 ss.; cfr. anche MONGILLO

La prima è il c.d. *traffico di influenze oneroso*, che punisce chi, fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico agente, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita. La seconda fattispecie, invece, incrimina il c.d. *traffico d'influenze corruttive*, in quanto l'utilità indebita è versata o promessa al mediatore per remunerare il pubblico agente "bersaglio" «in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri», palesando dunque un accordo di intermediazione strumentale alla stipula di un successivo patto corruttivo.

Nella originaria formulazione, il delitto di cui all'art. 346-bis c.p. era incentrato sullo sfruttamento di relazioni realmente esistenti con il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (in ciò distinguendosi dalla *venditio fumi* punita dal vecchio art. 346 c.p.) e su un accordo illecito strumentale al compimento da parte del soggetto qualificato di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio²¹. Ed infatti, il legislatore del 2012, mosso dalla preoccupazione di garantire uno spazio di liceità all'attività di *lobbying*, aveva prudenzialmente ancorato la configurabilità della fattispecie a una serie di elementi restrittivi della punibilità, quali il carattere patrimoniale dell'utilità indebita data o promessa dal privato al trafficante, l'oggettiva esistenza di una relazione con il pubblico ufficiale (presupposto che, secondo una tesi diffusa, implicava altresì la necessità di provare l'ulteriore requisito implicito della «idoneità dell'influenza venduta ad incidere effettivamente sul pubblico agente»²²), la finalizzazione del traffico al conseguimento di un atto antidoveroso da parte del pubblico agente²³.

La riforma del 2019, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento della strategia di contrasto alla corruzione e allo scopo di allineare il nostro traffico d'influenze al corrispondente modello convenzionale di "*trading in influence*", ha rimodulato estensivamente la portata dell'art. 346-bis c.p., cercando di ovviare al problema della scarsa applicazione pratica della previgente fattispecie, imputabile sia alla difficoltosa prova degli stringenti requisiti applicativi che alle difficoltà di coordinamento con la contigua figura del millantato credito.

Le modifiche incidenti sugli elementi costitutivi del reato hanno riguardato molteplici aspetti. Innanzitutto, il nuovo traffico d'influenze illecite ha incorporato la vecchia condotta di millanteria, sanzionando ora, come richiesto a livello europeo, la mediazione illecita a prescindere dal carattere reale o soltanto asserito della relazione che costituisce il presupposto dell'accordo²⁴.

In secondo luogo, l'obiettivo della compravendita di influenze, prima circoscritto al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, è stato ampliato sino a riferirsi al generico esercizio delle funzioni o dei poteri di un pubblico agente (integrando invece la mediazione finalizzata alla corruzione propria l'aggravante speciale prevista dal vigente comma 4).

Parallelamente, la clausola di riserva di cui all'art. 346-bis c.p. è stata estesa ai reati previsti dagli artt. 318 e 322bis c.p.

Infine, il legislatore del 2019 ha allineato la struttura del traffico allo schema delle altre fattispecie contro la p.a. incentrate su uno scambio illecito di prestazioni, estendendo l'oggetto della dazione o della promessa ad una generica *utilità*, non più necessariamente di carattere patrimoniale²⁵.

5. Il problema della definizione dell'«illiceità» dell'accordo di mediazione penalmente rilevante.

La radicale riformulazione dei requisiti oggettivi del delitto nei termini sinteticamente

(2019), 288 ss., il quale, pur riferendosi a "diverse modalità di realizzazione" del fatto incriminato, in definitiva ricostruisce l'ambito di tipicità del nuovo art. 346-bis c.p. distinguendo «il traffico d'influenze a scopo corruttivo», dal «traffico oneroso di mediazioni illecite»; MONGILLO (2022), 17. Per la contraria opinione, v. BENUSSI (2021), 1337.

²¹ In giurisprudenza cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 23 novembre 2017, n. 53332, in *Dir. pen. proc.* 2018, 1051 ss.

²² CINGARI (2019), 750.

²³ Cfr. MONGILLO (2019), 271, il quale rileva che, mentre al tempo della legge "Severino" a prevalere fu un assillo selettivo, sia pure congiunto alla volontà di colmare un vuoto normativo, «sull'ultimo intervento novellistico ha pesato l'opposto proposito di smantellare i principali ostacoli all'applicazione della norma incriminatrice».

²⁴ Sulla specifica questione dell'incorporazione del millantato credito nel riformato delitto di traffico di influenze illecite, cfr. di recente MONGILLO (2022), 10 ss.; GAMBARDELLA (2022), 1 ss.; MAIELLO N.M. (2020), 1501 ss.; MERLO (2020), 662.

²⁵ Cfr. CINGARI (2019), 750; DE SIMONE (2019), 535 ss.

illustrati, per un verso, acuisce il problema della indeterminatezza del precetto, già legato alla vaghezza degli originari elementi normativi di fattispecie (in particolare delle due clausole di antiigiuridicità speciale costituite dalla *illiceità* della mediazione e dal carattere *indebito* della dazione), e ora accentuato dal venir meno del riferimento all'atto contrario ai doveri d'ufficio. Per altro verso, solleva ulteriori incertezze applicative in merito alla individuazione della condotta punibile, derivanti dal parziale assorbimento del millantato credito nella nuova figura del traffico d'influenze. Sicché, si comprende come mai il riformato art. 346-*bis* c.p. sia stato definito «un delitto *omnibus*, di labile spessore contenutistico», privo di qualsiasi reale capacità di orientamento delle condotte, «potendo fomentare o una disincantata non curanza dei portatori di interesse o l'astensione prudenziale da qualsiasi attività mediatrice»²⁶.

Dinanzi a un testo legislativo così ambiguo e indeterminato grava quindi sull'interprete l'onere di procedere ad una rielaborazione in chiave correttiva della norma, che possa indicare con maggiore chiarezza le condotte di intermediazione penalmente rilevanti, selezionando appunto quelle dotate di reale pregnanza offensiva.

A tal fine, le due fondamentali questioni interpretative dalle quali parrebbe dipendere l'individuazione del perimetro di tipicità della fattispecie incriminatrice riguardano, da un lato, la qualificazione in termini di illiceità “speciale” o “espressa” della mediazione e, dall'altro, l'interpretazione del sintagma modale che caratterizza la vendita d'influenza, rappresentato dallo “sfruttamento” o “vanteria” di “relazioni esistenti o asserite”.

Soffermandoci sulla analisi della prima questione, appare utile distinguere tra il traffico d'influenze a titolo gratuito e il traffico d'influenze a titolo oneroso, in quanto la diversa “causa” della controprestazione data o promessa dal compratore d'influenze sembra incidere sul significato da attribuirsi al predicato di “illiceità” dell'accordo di mediazione.

Nella prima ipotesi, infatti, ove l'erogazione o la promessa indebita di utilità è diretta a remunerare il pubblico agente estraneo al patto, la mediazione «è in *re ipsa* illecita, per l'illiceità penale del mezzo (prestazione corruttiva) concordato per influenzare il soggetto pubblico»²⁷.

Nei casi di traffico gratuito, dunque, il patto mediatico mutua la sua illiceità dalla specifica finalità corruttiva perseguita dalle parti, dovendosi distinguere solo tra accordi che anticipano un concorso in corruzione per l'esercizio delle funzioni, sanzionati con la pena prevista per il delitto base dal comma 1 dell'art. 346-*bis* c.p., e mediazioni prodromiche alla realizzazione di una corruzione propria o in atti giudiziari, punite quali ipotesi aggravate ai sensi del comma 4 della norma citata²⁸.

Ben più problematica risulta la definizione dei presupposti di illiceità del c.d. traffico oneroso (ove l'indebita dazione costituisce il prezzo dell'attività di intermediazione nei confronti del pubblico agente), che sembrerebbe far riferimento a mediazioni perturbatrici ad ampio spettro d'azione, funzionali ad una distorsione dell'esercizio della pubblica funzione non necessariamente coincidente con la realizzazione delle ipotesi di corruzione previste dal codice. Si tratta dei casi in cui l'intercessione offerta dal “faccendiere” è diretta a condizionare l'attività della pubblica amministrazione, non a corromperla.

In presenza di simili accordi il nodo interpretativo è legato proprio alla difficoltà di cogliere la distinzione tra mediazione consentita e mediazione penalmente illecita.

Invero, nel previgente regime normativo, la tesi accolta dalla dottrina maggioritaria qualificava le due condotte di traffico gratuito e traffico a pagamento come modalità alternative di un'unica fattispecie, che puniva l'intermediazione solo se proiettata verso una corruzione propria, comune o in atti giudiziari²⁹. In particolare, alla stregua di una esegesi strettamente letterale della disposizione, si riteneva corretto riferire ad entrambe le pattuizioni (e non solo a quella gratuita) l'elemento della orientazione finalistica verso un atto contrario ai doveri d'ufficio: con la conseguenza che era possibile attribuire alla formula “in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio” una funzione selettiva del fatto tipico anche nelle ipotesi

²⁶ MONGILLO (2019), 303 ss.

²⁷ MONGILLO (2019), 288. Ciò che è mutato a seguito della novella del 2019 è il fine della remunerazione versata o promessa dal cliente. Ed infatti, mentre nella originaria formulazione dell'art. 346-bis c.p. il traffico gratuito integrava una condotta prodromica alla corruzione propria o in atti giudiziari, nel testo attualmente vigente la destinazione del compenso al compimento di un atto antidoveroso da parte del pubblico ufficiale realizza l'aggravante prevista dal comma 4, essendo sufficiente per configurare la fattispecie base che la remunerazione pattuita con il faccendiere sia diretta a condizionare l'esercizio delle funzioni o dei poteri di un pubblico agente.

²⁸ Siffatta lettura troverebbe conferma nella corrispondente inclusione dell'art. 318 c.p. all'interno della clausola di riserva posta all'inizio della disposizione in esame, che esclude la configurabilità del reato laddove alla vendita di influenze faccia seguito la conclusione del patto corruttivo cui la stessa è finalizzata.

²⁹ Per la tesi della “unicità” del reato, cfr. VENEZIANI (2016), 1299 ss.; CONSULICH, (2015), 630; DI MARTINO (2013), 666 ss.

di mediazioni onerose³⁰.

L'orientamento contrapposto invece inquadrava le due ipotesi come fattispecie autonome e distinte, espressione di una fenomenologia empirico-criminologica differente e dotate di una diversa funzione politico-criminale: dovendosi valutare la mediazione corruttiva quale figura prodromica a fatti di corruzione, mentre la vendita di influenze illecite in senso stretto come condotta preordinata ad una «alterazione della funzione di promozione presso il pubblico decisore degli interessi privati», caratterizzata dunque soltanto dal fine di influenzare (ma non di corrompere) il soggetto pubblico³¹. E ciò in quanto, il dato empirico dimostrerebbe come non necessariamente l'esercizio dell'influenza conduce alla vendita della funzione pubblica, ben potendo l'accordo d'intermediazione essere soltanto diretto a fuorviare con modalità di pressione o persuasione illecite lo svolgimento dell'attività amministrativa, a vantaggio dell'interesse privato patrocinato dal faccendiere.

A seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma *Spazzacorrotti*, che ha eliminato il riferimento «all'atto contrario ai doveri d'ufficio», la delimitazione dell'area di rilevanza penale dei traffici d'influenza onerosi sembrerebbe, invece, incentrarsi sull'interpretazione dei due requisiti del carattere «illecito» della mediazione e del carattere «indebito» della utilità promessa o versata dall'acquirente, del tutto a prescindere dalla prova del dolo specifico che connota il traffico a scopo corruttivo. Ed infatti, quand'anche si collegasse la destinazione della mediazione prezzolata «all'esercizio delle funzioni di un pubblico agente», l'ipotizzato nesso strumentale tra l'accordo e il generico, financo legittimo, esercizio del potere amministrativo non servirebbe comunque a distinguere la fattispecie di reato dalla normale attività di *lobbying*. Ecco perché l'unica strada da percorrere per ridurre il marcato *deficit* di tassatività del nuovo art. 346-*bis* c.p. in definitiva passa attraverso la definizione del connotato di «illiceità» della condotta di mediazione, dovendosi considerare l'avverbio «indebitamente» un (pleonastico) indicatore di una mera illiceità espressa, che nulla aggiunge al contenuto di disvalore del fatto tipico³².

6. Il contrasto interpretativo sull'«illiceità» del traffico d'influenze oneroso: il dibattito della dottrina penalistica.

In particolare, nella ricerca del contenuto di disvalore della riformata vendita di influenze, sono state proposte diverse letture della «illiceità» della mediazione onerosa.

6.1. L'interpretazione restrittiva dell'ambito di tipicità della mediazione onerosa.

Secondo una prima tesi, che propende per una ricostruzione restrittiva del vigente art. 346-*bis* c.p., pur a seguito delle modifiche introdotte nel 2019, anche il traffico oneroso andrebbe inquadrato in una dinamica criminologica tipicamente corruttiva: il pagamento dell'intermediario, quindi, dovrebbe considerarsi penalmente rilevante solo se indirizzato alla realizzazione di una delle figure di corruzione tipizzate dal codice, in piena coerenza con la nuova formulazione della clausola di riserva³³. A sostegno di una tale opzione interpretativa, si adduce innanzitutto l'esigenza di conferire una maggiore tassatività ad una fattispecie che, soprattutto dopo l'intervento della legge «spazzacorrotti», si espone al rischio di estensioni analogiche del tipo, animate da pretestuose istanze di tutela imputabili più a un approccio moralistico nella

³⁰ MAIELLO N.M. (2021), 239, secondo cui nella formulazione originaria la destinazione dell'accordo illecito riguardava entrambi i traffici perché vi era una virgola che separava la descrizione della mediazione illecita dalla finalità della stessa.

³¹ La tesi secondo cui il primo comma dell'art. 346-*bis* c.p., già nella originaria versione, includeva due diverse fattispecie è sostenuta da PALAZZO (2015), 72 ss.; ALAGNA (2018), 200 ss., il quale rileva come le due fattispecie avrebbero anche una diversa funzione politico-criminale: nel senso che, la funzione del traffico oneroso sarebbe «quella di fare da argine elastico ai reati che si possono commettere nell'esercizio dell'attività di *lobbying*, al di fuori di quelli eventualmente previsti in funzione meramente sanzionatoria dei precetti di regolamentazione dell'attività dei lobbisti»; mentre il traffico gratuito «altro non rappresenta che la descrizione di un segmento iniziale dell'*iter* corruttivo che già punisce il fotogramma precedente all'istigazione, ovvero quello dell'accordo per andare a presentare l'offerta al pubblico agente». V. anche PONTEPRINO (2019), 108.

³² LA ROSA (2022), 169; DE SIMONE (2019), 545; VENEZIANI (2016), 1301.

³³ MAIELLO N.M. (2021), 240.

lotta alla corruzione che non a precise strategie di prevenzione generale del fenomeno.

L'inquadramento della nuova fattispecie di traffico come delitto "avamposto" dei reati di corruzione viene, poi, argomentato sulla base della identificazione dei beni giuridici protetti dalla norma in esame con quelli sottesi alle previsioni di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p., in conformità del resto al dato empirico-criminologico di sfondo. A ciò si aggiunge altresì la considerazione secondo cui, ove si attribuisse alla illiceità della mediazione onerosa un significato diverso da quello della mediazione a scopo corruttivo, si dovrebbe coerentemente concludere per la non proporzionalità di una fattispecie che, in contrasto col principio di uguaglianza-ragionevolezza, punisce con la stessa misura di pena due condotte dal disvalore differente³⁴.

Tuttavia siffatta lettura si esporrebbe all'obiezione di ridurre il predicato di illiceità delle mediazioni a «un semplice orpello lessicale», dato che una mediazione preordinata alla corruzione è sempre intrinsecamente illecita³⁵.

Peraltro si potrebbe anche rilevare che, se il legislatore ha previsto due diverse possibili modalità di realizzazione della condotta tipica che si distinguono per la causa della controprestazione erogata dal cliente, l'interpretazione che allinea il nuovo traffico oneroso a quello gratuito in ragione della asserita medesima finalità corruttiva, in definitiva, determina una parziale abrogazione tacita della fattispecie incriminatrice, in contrasto con il principio di legalità penale.

6.2.

La tesi che ancora l'illiceità della mediazione al "fine" di far compiere al pubblico agente un reato idoneo a produrre vantaggi per il compratore d'influenze.

Una interpretazione più estensiva dell'ambito di tipicità del traffico oneroso, pur sempre incentrata sulla proiezione finalistica della condotta di mediazione, riferisce invece il predicato di illiceità alle attività dell'intermediario caratterizzate dallo "scopo" di sollecitare il pubblico agente "bersaglio" a commettere non soltanto accordi di tipo corruttivo, ma, più in generale, un fatto di reato idoneo a produrre indebiti vantaggi in favore del compratore d'influenze³⁶. Secondo questo modello, la sfera di applicazione della fattispecie incriminatrice includerebbe gli accordi di mediazione finalizzati a far compiere al pubblico ufficiale favoritismi rilevanti alla stregua di un ventaglio di figure delittuose idonee a costituire i reati-scopo del *pactum sceleris* (come l'abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, turbativa d'asta, omissioni di atti d'ufficio). Siffatta lettura – già proposta con riferimento alla originaria versione del traffico d'influenze – viene essenzialmente giustificata in ragione dell'obiettivo politico-criminale «di fare terra bruciata intorno alle nefaste manifestazioni del sottobosco politico-amministrativo» gestito dalle ambigue figure dei faccendieri³⁷.

6.3.

La proposta di una nuova riforma del traffico d'influenze illecite.

Su un diverso versante, si colloca invece la posizione di quella dottrina che, partendo dalla constatazione dell'incapacità del vigente art. 346-bis c.p. di selezionare le condotte di intermediazione penalmente rilevanti, propone – sia pure in prospettiva *de iure condendo* – una riformulazione della disciplina incentrata sulla distinzione tra sotto-fattispecie di traffico meritevoli della sanzione penale e ipotesi prive di disvalore penale, al più sanzionabili con misure extra-penali.

La tesi prende le mosse dall'assunto secondo cui le due figure di traffico, oneroso e gratuito, seppur accomunate da taluni fondamentali requisiti quali le note caratterizzanti l'accordo e l'oggetto della dazione indebita, presenterebbero un disvalore autonomo (derivante dalla diversa causa del patto di mediazione), dato che la prima costituirebbe una progressione

³⁴ MAIELLO N.M. (2021), 241. Con riferimento alla precedente formulazione del reato di cui all'art. 346-bis c.p., per la tesi che ancora l'illiceità della mediazione onerosa alla finalità di realizzare una corruzione propria o in atti giudiziari, si rinvia a MAIELLO V. (2013), nt. 18, p. 424. Cfr. anche VENEZIANI (2016).

³⁵ MAIELLO V. (2013), 425.

³⁶ CINGARI (2019), 753; PONTEPRINO (2019), 110.

³⁷ MAIELLO V. (2013), 427.

criminosa di una attività lecita, mentre la seconda un arretramento della soglia di punibilità della corruzione³⁸. Il convincimento circa il diverso contenuto di disvalore delle due forme di mediazione è motivato in ragione della supposta diversità degli interessi giuridici tutelati nelle due ipotesi, dovendosi considerare la mediazione gratuita, in quanto prodromica a un patto corruttivo, «sempre in grado di porre in pericolo» la legalità, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, mentre l'intermediazione retribuita una figura sostanzialmente priva di un suo proprio contenuto offensivo, in quanto connotata da una ulteriore anticipazione della soglia di punibilità a situazioni di mero sospetto di contatti politico-affaristici rivelatori di un atteggiamento di insensibilità verso la legalità dell'azione amministrativa, ma ancora lontani dall'integrare una violazione di precise norme giuridiche³⁹.

Fatta questa premessa, si ritiene che il disvalore del reato non vada ravvisato nella proiezione finalistica della mediazione bensì andrebbe desunto dalle *modalità* di pressione che il mediatore si prefigge di porre in essere per influenzare il pubblico agente⁴⁰.

In particolare, secondo i fautori di questa tesi, nell'ottica di una nuova riformulazione della norma incriminatrice, andrebbero considerate quali sotto-fattispecie di traffico meritevoli della sanzione penale, tutte le ipotesi, siano esse di mediazione onerosa o gratuita, in cui il trafficante sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: l'offensività della condotta sarebbe infatti da ravvisare nella «strumentalizzazione della carica pubblicistica, a fronte di un compenso non dovuto, per esercitare una pressione al di fuori delle proprie competenze su altri decisori pubblici».

Mentre, riguardo ai casi in cui l'intermediario sia un *extraneus* alla pubblica amministrazione, solo la mediazione di tipo corruttivo dovrebbe essere reputata penalmente rilevante.

Tutte le altre ipotesi di mediazione da parte di un privato, caratterizzate da un accordo avente ad oggetto l'esercizio di una pressione sul pubblico agente volta ad ottenere un atto vantaggioso per il compratore d'influenze, ovvero lo sfruttamento di una relazione personale (di amicizia, parentela o professionale) con un pubblico ufficiale terzo sempre al fine di orientare l'azione amministrativa a favore del proprio cliente, risulterebbero prive di un disvalore penalmente apprezzabile: e ciò quando anche poste in essere in violazione di una ipotetica disciplina extrapenale della rappresentanza d'interessi⁴¹.

L'impostazione che individua i confini di tipicità del traffico d'influenze distinguendo tra sotto-tipologie casistiche è sostanzialmente condivisa, pur con diversità di accenti, da quella dottrina che mette altresì in evidenza, come il quesito su quale sia il significato da attribuire alla illiceità della mediazione onerosa nel nuovo art. 346-bis c.p. si faccia più acuto, in particolare, nelle ipotesi in cui la vendita di influenze sia rivolta ad ottenere un provvedimento discrezionale non difforme dall'interesse pubblico: ciò poiché rientrerebbe nell'ordinaria attività di un portatore d'interesse l'attivarsi per orientare le scelte – soprattutto discrezionali – della pubblica amministrazione⁴².

In tali casi, si afferma, deve ritenersi legittima la condotta del lobbista che si limiti a promuovere presso il pubblico funzionario l'interesse particolare patrocinato, in modo trasparente e tracciabile, senza condizionamenti illeciti e senza perseguire fini vietati, ma sfruttando un rapporto di conoscenza pregresso con l'agente pubblico. Del resto, si fa notare, contrasterebbe con i principi della nostra democrazia costituzionale la pretesa che «atti politici, di alta amministrazione o espressivi di discrezionalità» siano «adottati in una situazione di isolamento solipsistico del decisore pubblico», evitando ogni forma di influenza o persuasione da parte dei soggetti interessati⁴³.

Se allora il legislatore ha scelto di non subordinare la rilevanza penale dei patti d'influenza

³⁸ ALAGNA (2018), 200 ss.; UBIALI (2020), 353 ss.

³⁹ UBIALI (2020), 354 ss.

⁴⁰ UBIALI (2020), 352.

⁴¹ UBIALI (2020), 354-361. In particolare, con riferimento alle ultime ipotesi descritte, l'A. ritiene che, anche qualora fosse approvata una disciplina extrapenale della rappresentanza di interessi, l'attività lobbistica a pagamento, posta in essere in modo occulto e in violazione dell'auspicabile futura normativa, costituisca pur sempre una condotta che, seppur sintomatica di una collusione con l'amministrazione pubblica, sia «in grado di ingenerare solo un sospetto», ma in concreto risulti ancora «eccessivamente lontana da una qualche forma di afferrabile disvalore penale». Sul punto, però, va notato come siffatta proposta non appaia convincente nella misura in cui l'Autrice sembrerebbe, per un verso, attribuire rilievo, nella prospettiva di una nuova riforma dell'art. 346-bis c.p., alla emanazione di una regolamentazione extrapenale dell'attività d'intermediazione e alle modalità di pressione e d'influenza oggetto del patto mediativo tra trafficante e committente (v. p. 345), ma, per altro verso, evidenziare conclusivamente l'irrilevanza penale del comportamento del lobbista che, pur senza il proposito di remunerare l'agente pubblico, agisca in modo occulto e non tracciato, violando le specifiche regole eventualmente dettate per l'esercizio della sua attività.

⁴² MONGILLO (2019), 294 ss.

⁴³ MONGILLO (2019), 299.

all'accertamento del solo requisito della gratuità o meno dell'incarico di mediazione, l'area semantica del predicato di illiceità dell'accordo oneroso dovrebbe essere essenzialmente determinata – secondo questa tesi – alla stregua di una regolamentazione che fissi i presupposti e i limiti dell'attività di rappresentanza di interessi consentita. Ragion per cui si ritiene che l'attuale assenza di una disciplina sul *lobbying* rischi di comportare una criminalizzazione a tappeto dell'attività dei portatori d'interesse, in virtù della delega in bianco che l'indeterminatezza del precetto di cui all'art. 346-bis c.p. sembrerebbe conferire al singolo giudice.

È anche vero, tuttavia, che il rischio paventato potrebbe in concreto essere evitato, o almeno arginato, ove la futura prassi applicativa scelga di uniformarsi all'interpretazione “tipizzante” accolta di recente dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze della Sesta Sezione della Cassazione n. 40518 del 2021 e n. 1182 del 2021, che hanno ricostruito la portata della norma incriminatrice individuando il nucleo di disvalore della condotta penalmente rilevante nella orientazione finalistica dell'accordo di mediazione all'esercizio di una influenza che determini il pubblico agente a commettere un reato vantaggioso per il privato committente.

7. La tesi accolta dalla Cassazione nelle sentenze n. 40518 del 9 luglio 2021 e 1182 del 14 ottobre 2021.

A questo punto, esaurita questa panoramica sulle posizioni emerse nel dibattito dottrinale sull'art. 346-*bis* c.p., possiamo adesso ad esaminare i contributi ermeneutici offerti dalle sentenze n. 40518 del 2021 e n. 1182 del 2021⁴⁴, soprattutto allo scopo di vagliarne la giustificabilità al cospetto dei principi di tassatività, offensività e proporzionalità in funzione ermeneutica.

7.1. Il caso “Alemanno”.

La prima pronuncia (Cass., sez. VI, n. 40518 del 9 luglio 2021) riguarda il caso “Alemanno” e in particolare ha ad oggetto gli accordi di intermediazione che l'imputato avrebbe concluso quando ancora ricopriva la carica di Sindaco di Roma, dietro la corresponsione di indebiti compensi (versati ad una fondazione a lui riconducibile), allo scopo di sollecitare il pagamento preferenziale di alcuni crediti vantati da cooperative private nei confronti di due società partecipate del Comune di Roma (Eur e Ama s.p.a.), e per condizionare altresì l'aggiudicazione di una gara di appalto a favore delle medesime cooperative.

I giudici di merito avevano ricondotto la vicenda all'ambito di applicazione della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., sul rilievo che fosse possibile ravvisare uno «stabile asservimento della funzione di Sindaco agli interessi privati delle cooperative di Buzzi», asservimento remunerato mediante l'erogazione di ingenti somme di denaro a favore di Alemanno. La Cassazione, invece, nella sentenza n. 40518 del 2021, ha escluso la configurabilità dell'art. 319 c.p. ritenendo di doversi allineare alle conclusioni di Cass. 22 ottobre 2019 n. 18125 che, con riferimento ad altri coimputati concorrenti nel medesimo fatto ascritto ad Alemanno (e giudicati nel diverso procedimento noto come “Mafia Capitale”), aveva già riqualificato la fattispecie contestata da corruzione propria in traffico d'influenze illecite.

Premessa dunque l'insussistenza dei presupposti della corruzione, essenzialmente in ragione della mancanza di prove in merito alla stipula da parte di Alemanno di un accordo corruttivo avente ad oggetto lo sblocco dei crediti vantati dalle cooperative di Buzzi nei confronti di Ama ed Eur s.p.a., Cass. 40518/2021 si sofferma sulla disamina dei requisiti costitutivi del riformato delitto di traffico di influenze illecite al fine di vagliarne l'applicabilità ai fatti oggetto di giudizio.

I giudici di legittimità optano per una ricostruzione finalistica del delitto in esame – recependo una tesi già sostenuta da una parte della dottrina – e affermano il principio di diritto secondo cui «in tema di traffico d'influenze illecite, il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente».

⁴⁴ Cass., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 40518, e Cass., sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 1182 in *Sist. pen.* 31 gennaio 2022, con nota di UBIALI (2022). Sulle due decisioni, v. anche ROMANO (2021), e ROMANO (2022); LA ROSA (2020), 166 ss.

Gli argomenti che nel complessivo percorso motivazionale seguito sono stati addotti dalla Corte a sostegno della tesi che individua il connotato tipico della mediazione nella sua orientazione finalistica verso un fatto di reato, possono essere così sintetizzati.

a) Innanzitutto, tale opzione ricostruttiva prende le mosse da un inquadramento del delitto come fattispecie “avamposto” delle figure di corruzione, la cui *ratio* politico-criminale andrebbe ravvisata nella volontà legislativa di «punire con l’art. 346-bis c.p. in via preventiva e anticipata il fenomeno della corruzione, sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi aventi ad oggetto le illecite influenze su un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell’altro (il privato interessato all’atto) dietro compenso (per sé o altri o per remunerare il pubblico agente)».

Ciò consentirebbe di spiegare perché il profilo offensivo tipico della fattispecie debba essere individuato, ad avviso della Cassazione, «non nel mero sfruttamento (vero o vantato) di relazioni con il pubblico agente», bensì «in tutte quelle forme di intermediazione che abbiano come finalità “l’influenza illecita” sulla pubblica amministrazione».

b) Ma, l’argomento centrale è quello secondo cui l’equiparazione sanzionatoria delle due forme di traffico, gratuito e oneroso, si giustifica solo se si ricostruiscono le due condotte come caratterizzate da una «omogeneità di disvalore», legata appunto alla medesima proiezione finalistica verso la realizzazione di un illecito penale da parte di un soggetto terzo⁴⁵.

c) Infine, la Cassazione invoca a sostegno della tesi proposta la necessità di optare per una interpretazione “tassativizzante” della norma, capace di «ancorare la fattispecie ad un elemento certo che connoti tipizzandola la mediazione illecita e che costituisca una guida sicura per gli operatori».

L’ulteriore questione affrontata nella sentenza in esame, dalla quale pure parrebbe dipendere la sussumibilità del caso di specie nella sfera di operatività dell’art. 346-bis c.p., attiene alla individuazione dei presupposti della c.d. “mediazione qualificata” (ovvero dell’ipotesi in cui il mediatore sia titolare di una qualifica pubblicistica) e dei profili di distinzione dalle figure di corruzione previste dal codice.

Sul punto, la Cassazione si uniforma all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «non ricorre il delitto di corruzione passiva», dovendosi invece configurare la fattispecie aggravata di traffico di cui al comma 3 dell’art. 346-bis c.p., «se l’intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell’accordo con il privato non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale»⁴⁶. In tali ipotesi infatti il carattere “illecito” della condotta discende dalla «vendita da parte di un pubblico ufficiale della sua influenza su altri pubblici agenti».

In altri termini, nei casi in cui il ruolo di mediatore sia svolto da un pubblico agente che si impegna, come nel caso deciso con la sentenza in esame, ad esercitare una pressione sui funzionari competenti, sfruttando il “peso” della carica pubblicistica rivestita a vantaggio del privato committente, il disvalore della condotta tipica non risulta incentrato sulla finalità illecita perseguita, bensì sul “mezzo” adoperato, costituito da «un abuso della qualità per un interesse non istituzionale»⁴⁷. Quindi, in questa sottotipologia casistica di mediazione onerosa valgono i mezzi e non i fini.

Orbene, così definita l’area di illiceità del traffico di influenze oneroso, anche con riferimento all’ipotesi aggravata della “mediazione qualificata”, la Cassazione ha ritenuto corretto riquilibrare i fatti ascritti ad Alemanno ai sensi del comma 3 dell’art. 346-bis c.p., essendo stata accertata un’attività di intermediazione che vedeva coinvolto l’ex Sindaco di Roma quale venditore d’influenze nell’assunzione dell’impegno in favore di Buzzi, dietro un corrispettivo

⁴⁵ Per questo argomento v. CINGARI (2019), 753.

⁴⁶ V. Cass. 26 febbraio 2016 n. 23355, in *Dir. pen. cont.* 20 giugno 2016, con nota di UBIALI (2016); Cass. 28 novembre 2014, 51688, in *Cass. pen.* 2015, 1036 ss., con nota di LOSAPPIO (2015); Cass. 8 marzo 2012, n. 38762; Cass. 4 maggio 2006, 33435.

⁴⁷ Cfr. MONGILLO (2019), 290. Secondo CINGARI (2019), 755, nei casi di traffico di influenze del pubblico agente il disvalore è profondamente diverso dalla mediazione onerosa del privato, che si impegna a indurre il funzionario pubblico a compiere l’atto sfruttando le proprie relazioni personali, ed è più omogeneo a quello dei patti autenticamente corruttivi: ed infatti nell’ipotesi aggravata «la mediazione illecita, pur non avendo ad oggetto attività inerenti all’ufficio del pubblico agente, riguarda comunque la “carica pubblica” che viene mercificata e strumentalizzata alla stessa stregua di quanto avviene nei casi riconducibili all’art. 318 c.p.». L’A. propone, nella prospettiva di una nuova riforma dell’art. 346-bis c.p., di ricondurre il traffico d’influenze del pubblico agente nell’ambito del delitto di cui all’art. 318 c.p., «la cui sfera di operatività potrebbe essere estesa anche al mercimonio della “carica” pubblica».

versato a una fondazione a lui riconducibile, di far ottenere alle sue cooperative un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti pregressi, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della p.a.

Ed infatti la finalità illecita della mediazione nel caso di specie si identifica, ad avviso dei giudici, con l'obiettivo di realizzare, nell'interesse del gruppo Buzzi, il compimento da parte di pubblici agenti di atti contrari ai doveri d'ufficio (in ragione della violazione della suddetta normativa) integranti condotte qualificabili come fatti di abuso di ufficio.

Risulta peraltro «irrelevante» – come precisato nella sentenza – «stabilire se effettivamente i pagamenti effettuati dai pubblici agenti siano stati commessi in violazione di regole specifiche di condotta», poiché ai fini della configurabilità del delitto di traffico d'influenze non è richiesta la consumazione del c.d. reato-scopo: «l'art. 346-bis c.p. criminalizza soltanto la finalità illecita dell'accordo»⁴⁸.

7.2.

Il caso “Guarnieri”.

Ora, prima di esporre le nostre considerazioni critiche in merito alle posizioni assunte dalla giurisprudenza su portata e limiti del reato in questione, pare opportuno esaminare brevemente anche un'altra pronuncia (Cass., sez. VI, n. 1182 del 14 ottobre 2021) relativa ad un accordo di mediazione avente ad oggetto la messa in vendita di una influenza per ottenere dal Commissario per l'emergenza Covid l'assegnazione di una grossa commessa di fornitura di dispositivi di protezione personale.

In particolare, nell'ambito di un procedimento cautelare di sequestro preventivo di somme di denaro quale prezzo dell'ipotizzato reato di cui all'art. 346-bis c.p., all'intermediario era stato contestato di essersi fatto dare o promettere, «sfruttando le sue relazioni personali con il Commissario nazionale per l'emergenza Covid», ingenti somme da un imprenditore privato quale remunerazione indebita di una attività di mediazione illecita relativa alla fornitura di mascherine anti-covid, ordinate dal Commissario straordinario a tre società cinesi indicate dallo stesso imprenditore privato, titolare di altre società che avrebbero ricevuto provvigioni nell'ambito della stessa commessa.

La vicenda offre lo spunto alla Cassazione per interrogarsi sulla questione della rilevanza penale dei patti di influenza sull'esercizio di poteri amministrativi discrezionali e individuare, a tal fine, anche ciò che non può considerarsi “mediazione onerosa illecita”.

Innanzitutto, in merito all'individuazione dell'ambito di tipicità del traffico oneroso, anche Cass. 1182/2021 recepisce la tesi che ancora l'illiceità del patto allo “scopo” *contra ius* perseguito dalle parti, affermando il principio di diritto secondo cui «la mediazione è illecita in ragione della proiezione “esterna” del rapporto dei contraenti, dell'obiettivo finale dell'influenza compravenduta», nel senso che deve essere considerata tale quella «volta alla commissione di un reato idoneo a produrre vantaggi al committente».

Se questo rappresenta il criterio per distinguere l'attività lobbistica lecita da quella penalmente rilevante, in quanto orientata alla futura realizzazione di un illecito penale da parte di un soggetto terzo, si comprende l'ulteriore precisazione, in negativo, di ciò che resta fuori dalla nozione tipica di “mediazione illecita”, almeno «finché perduri l'assenza di una regolamentazione legale dell'attività dei gruppi di pressione». In particolare, non può essere sanzionato penalmente «il contratto di per sé, sia esso di mediazione in senso stretto o di altro tipo». Né rileva, ai fini della connotazione di illiceità, la sua eventuale «illegittimità negoziale», tenuto conto peraltro che la nozione di mediazione penalmente rilevante ex art. 346-bis c.p. non si identifica con la definizione civilistica del contratto tipico di mediazione disciplinato dagli artt. 1754 e ss. c.c., ma comprende quell'insieme più ampio di rapporti che «si caratterizzano per la presenza di “procacciatori d'affari” ovvero per mere “relazioni informali” fondate su opacità diffuse» e connotate «da scarsa trasparenza e aderenze difficilmente classificabili». Altresì, si mette in evidenza – ed è questo uno dei punti decisivi per delimitare *ab externo* la portata della norma incriminatrice – come non possa assumere rilievo per la configurabilità del tipo criminoso «il mero uso di una relazione personale – preesistente o potenziale – il fatto cioè che un privato contatti una persona in ragione del conseguimento di un dato obiettivo lecito perché consapevole della relazione, della possibilità di “contatto”, tra il “mediatore” e il pubblico

⁴⁸ Cfr. Cass. 8 luglio 2021, n. 40518, cit., 20.

agente, da cui dipende il conseguimento dell'obiettivo perseguito».

Quest'ultima è una situazione che si può riscontrare paradigmaticamente allorché i patti d'influenza siano orientati – in ragione di un canale preferenziale di contatto con un pubblico funzionario – a condizionare l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale a vantaggio di un interesse privato, ma nel rispetto di una procedura che garantisca il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso un'equa e imparziale comparazione di tutti gli interessi in gioco. Tali casi, infatti, a prescindere dall'esito della verifica della loro conformità al tipo legale descritto dalla norma incriminatrice, risulterebbero comunque privi di un disvalore offensivo penalmente apprezzabile, se sol si considera che il compito precipuo di un lobbista consiste nel mettere in campo una strategia tesa a orientare la discrezionalità del *decision-maker* entro una gamma di alternative tutte astrattamente compatibili con l'interesse generale.

Semmai, la problematicità dell'inquadramento di siffatte ipotesi si è acuita a seguito del venir meno, con la riforma "Spazzacorrotti", del "fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio", che poteva considerarsi uno dei parametri in base ai quali valutare l'atto viziato dall'uso distorto della discrezionalità amministrativa quale possibile oggetto del dolo specifico nel vecchio traffico d'influenze illecite⁴⁹.

E allora il quesito al quale gli stessi giudici di legittimità nella sentenza in rassegna tentano di dare una risposta attiene all'individuazione «delle condizioni in presenza delle quali possa dirsi illecita una mediazione onerosa che, in assenza di pressioni estorsive o condizionamenti corruttivi, sia finalisticamente rivolta ad ottenere un provvedimento ovvero un qualsiasi atto favorevole, anche discrezionale».

Orbene, secondo il principio affermato dalla Cassazione, non sarebbe sufficiente ad integrare l'illiceità di una vendita d'influenze – originata, sul piano dei motivi, dalla possibilità di sfruttare una relazione reale con il pubblico agente o dalla ostentazione di relazioni in tutto o in parte inesistenti – la finalizzazione dell'accordo verso un mero uso distorto della discrezionalità amministrativa, essendo piuttosto necessario individuare un «reato oggetto del programma contrattuale che permea la finalità del committente e giustifica l'incarico al mediatore», e che risulti altresì «idoneo a produrre vantaggi al committente». Ciò significa quindi che, in tali situazioni, il c.d. delitto-scopo oggetto della finalità illecita dell'accordo di mediazione diventa lo strumento attraverso il quale il lobbista si prefigge di orientare il processo decisionale discrezionale a vantaggio dell'interesse particolare patrocinato, e rappresenta in definitiva il criterio per delimitare lo spazio di liceità della sua strategia.

Fintantoché dunque non sarà emanata una disciplina extrapenale della rappresentanza di interessi, la mediazione diretta ad influenzare la comparazione degli interessi nell'ambito di un procedimento amministrativo discrezionale dovrebbe considerarsi sempre lecita se svolta con mezzi idonei, in modo trasparente e tracciabile, senza forme illecite di condizionamento e senza perseguire interessi o scopi vietati o incompatibili con l'interesse generale⁵⁰.

Nel tentativo di completare quello che è stato giustamente definito da una parte della dottrina un intervento di «soccorso ortopedico alla legalità penale»⁵¹, la Cassazione si sofferma poi sull'individuazione di taluni "indicatori" dimostrativi in sede probatoria della «finalità perturbatrice della pubblica funzione» e dello scopo di realizzare un illecito penale vantaggioso per il compratore d'influenze, secondo una tendenza alla processualizzazione delle categorie sostanziali che ormai caratterizza diffusamente l'ermeneutica giudiziale⁵².

Precisamente, si afferma che potranno assumere rilievo, sotto il profilo probatorio, nella «ricostruzione dell'oggetto della "mediazione", della volontà del committente» e «dell'opera che il mediatore si obbliga a porre in essere»: «le aspettative specifiche» del compratore d'influenza, cioè «il movente» della sua condotta, «la condotta in concreto che il mediatore assume di dover compiere con il pubblico agente, il rapporto di proporzione tra il prezzo della mediazione e il risultato che si intende perseguire», nonché «i profili relativi all'illegittimità negoziale del contratto».

Venendo quindi al caso concreto oggetto di valutazione, la Cassazione sulla base dei principi enunciati in merito alla portata del nuovo art. 346-bis c.p. ha annullato l'ordinanza im-

⁴⁹ Sulla questione dei rapporti tra traffico d'influenze illecite e discrezionalità amministrativa, prima e dopo la riforma del 2019, cfr. MONGILLO (2019), 294 ss.; UBIALI (2020), 340-342.

⁵⁰ Sul punto, Cass. 1182 del 2021 sembra aderire all'opinione di MONGILLO (2019), 300.

⁵¹ L'espressione è di MONGILLO (2022), 21.

⁵² Su questa tendenza della giurisprudenza, già manifestatasi con riferimento ad altri istituti del diritto penale, v. FIANDACA (2014), 1938 ss.; FIANDACA e MERLO (2021), 783 ss.

pugnata, sul rilievo che l'illiceità della mediazione diretta a influenzare il Commissario per l'emergenza covid sia stata erroneamente desunta dall'esistenza e dallo sfruttamento di un «pregresso rapporto di conoscenza personale» dello stesso intermediario con il Commissario Arcuri, nonché dal fatto che la mediazione stessa sia stata prestata «al di fuori di un ruolo istituzionale o professionale» e «non contrattualizzata». Invero, nell'ambito del giudizio sulla sussistenza del *fumus commissi delicti*, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare, ad avviso di Cass. 1182/2021, «quale fosse la finalità di inquinamento della pubblica funzione» che le parti del patto mediativo si proponevano di realizzare, e «quale fosse il comportamento inquinante che Benotti» (ossia l'intermediario), «nell'ottica della mediazione, avrebbe in astratto dovuto compiere».

8. Considerazioni conclusive.

La soluzione interpretativa accolta dalla Cassazione nelle due sentenze esaminate, sulla falsariga di una tesi già sostenuta da una parte della dottrina, ha sicuramente il pregio di assicurare una lettura “tassativizzante” della norma incriminatrice, incentrando il giudizio di tipicità penale della vendita d'influenza su un elemento certo, ossia la finalizzazione della condotta in vista del compimento di illeciti penali vantaggiosi per il privato interessato. Al contempo, la sistemazione accolta in giurisprudenza risulta rispettosa del canone di offensività in funzione interpretativa, nella misura in cui indica un criterio in grado di selezionare quelle dinamiche di intermediazione dotate di concreta pericolosità rispetto a ulteriori degenerazioni affaristico-corruttive.

Peraltro, l'individuazione di possibili indicatori in grado di indiziare sul piano probatorio il suddetto scopo delittuoso, nella dichiarata consapevolezza di una reciproca interazione tra concetto sostanziale e versante processuale, dovrebbe contribuire a definire la dimensione tipica della fattispecie incriminatrice che, soprattutto dopo le modifiche del 2019, non esprime un tipo criminoso sufficientemente afferrabile e socialmente condiviso.

Tale impostazione però, seppur giustificabile sul piano di una esegesi costituzionalmente orientata dell'art. 346-bis c.p., si espone a diversi rilievi critici di non facile superamento.

Innanzitutto, si pone il problema di stabilire se si configuri un concorso di reati o un concorso apparente di norme nel caso in cui alla vendita d'influenze segua la realizzazione di un delitto-scopo non contemplato nella clausola di sussidiarietà posta all'inizio dell'art. 346-bis c.p. Anzi, il mancato inserimento nella clausola di riserva di fattispecie diverse da quelle espressamente menzionate potrebbe essere letto come indizio della volontà del legislatore «di non ammettere la rilevanza penale di mediazioni finalizzate alla relativa consumazione»⁵³. A tale obiezione si è, tuttavia, replicato affermando che il concorso di reati andrebbe escluso, in quanto il traffico d'influenze resterebbe assorbito ove poi si realizzi il più grave illecito penale oggetto della finalità perturbatrice della pubblica funzione, così come si verifica quando la mediazione onerosa sia prodromica rispetto all'istigazione alla corruzione, la cui consumazione rende il precedente accordo un “antefatto non punibile”, benché l'art. 322 c.p. non sia indicato nell'*incipit* della norma sul traffico⁵⁴.

In secondo luogo, si mette altresì criticamente in evidenza come il suddetto orientamento, richiedendo che il fatto di reato prefigurato dalle parti sia capace di generare “un vantaggio” per il committente, introduca un nuovo elemento “apocrifo”, ossia “l'indebito vantaggio”, «del quale non si rinviene alcun aggancio testuale», e che appare idoneo a conferire al giudice «un potere interpretativo incontrollabile», con gravi ripercussioni anche sotto il profilo della violazione del principio di prevedibilità della decisione giudiziaria⁵⁵.

Infine, si avanza il rilievo per cui risulterebbe irragionevole subordinare la rilevanza penale

⁵³ MAIELLO V. (2013), 427; nello stesso senso, MONGILLO (2022), 22.

⁵⁴ Cfr. CINGARI (2019), 754.

⁵⁵ MAIELLO N.M. (2021), 240. Una parte della dottrina (cfr. ASTORINA (2019), 320 ss.), nell'ottica di una nuova riformulazione del delitto di cui all'art. 346-bis c.p., propone di inserire tra gli elementi costitutivi della fattispecie di traffico d'influenze illecite del privato il dolo specifico dei contraenti di ottenere un “vantaggio indebito” per l'istigatore iniziale o un terzo. Si osserva che laddove la mediazione sia onerosa e non preveda il pagamento di una tangente in favore del pubblico ufficiale “bersaglio”, il baricentro della fattispecie dovrebbe essere rappresentato – oltre che dalla previsione di una anti giuridicità speciale della condotta, integrata dalla violazione delle regole sull'attività di *lobbying* – dalla *utilità* cui essa è preordinata e dagli effetti pregiudizievole per i terzi interessati dalla decisione che si mira a influenzare. Sulla diversa questione degli effetti prodotti dalle clausole generali sull'accessibilità e prevedibilità delle norme penali, cfr. CASTRINUOVO (2018), 45 ss.

del mercimonio d'influenze alla finalità di commettere un qualsiasi delitto, anche eventualmente connotato da un tetto sanzionatorio «di gran lunga inferiore alle forbici edittali del delitto avamposto», perché ciò implicherebbe «un ribaltamento della gerarchia assiologica tra il bene intermedio e quello finale»⁵⁶.

Peraltro, gli auspicati effetti di “tipizzazione” per via giurisprudenziale della fattispecie che tale opzione interpretativa sembrerebbe formalmente garantire, dipenderanno in larga misura dal livello di rigore probatorio con il quale il criterio proposto verrà applicato dal giudice di merito in sede processuale: potendo comportare o un rilevante aggravio dell'onere a carico dell'accusa, ove si pretenda l'individuazione sia di tutti gli elementi costitutivi del reato-scopo del patto mediativo, sia dell'indebito vantaggio che ne rappresenta il fine ultimo; o al contrario il rischio che i giudici aderiscano a scorciatoie probatorie di stampo presuntivo, con la conseguenza di sostituire la prova di uno specifico reato, quale obiettivo del patto d'ingerenze, con la dimostrazione di una generica volontà perturbatrice della pubblica funzione⁵⁷.

Ebbene, proprio il paventato rischio di una individuazione processuale sbrigativa o troppo disinvolta del delitto-scopo della mediazione onerosa – una semplificazione probatoria che di fatto svuota di significato la tesi in questione, rendendo scarsamente selettivo (se non del tutto inoperante) il criterio basato sul fine di commettere un reato vantaggioso – sembrerebbe essersi concretizzato nell'epilogo delle due vicende prese in considerazione.

Ed infatti, nel caso Alemanno la conclusione sulla sussumibilità della vicenda nella sfera applicativa dell'art. 346-bis c.p., in definitiva, si è incentrata sul riconoscimento di una generica finalità illecita perseguita dalle parti dell'accordo di mediazione orientato a influenzare le decisioni di Ama s.p.a. allo scopo «di far ottenere al gruppo Buzzi un trattamento di favore per i pagamenti dei crediti pregressi, in violazione della normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione»⁵⁸.

Anche nel caso “Guarnieri”, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione non si è tradotto nella statuizione del preciso dovere a carico dei giudici di individuare, in sede di valutazione del «*fumus commissi delicti*» – e sia pure sulla base di elementi indiziari – un preciso comportamento criminoso preso di mira dalle parti della compravendita d'influenze. Piuttosto, la Cassazione si è limitata a richiedere una verifica nel nuovo giudizio cautelare della «finalità prospettica illecita di quella mediazione», ovvero di «quale fosse la finalità di inquinamento della pubblica funzione», che i contraenti si proponevano di realizzare, e di «quale fosse il comportamento inquinante» che il presunto faccendiere avrebbe dovuto compiere, così finendo con l'identificare l'illiceità del traffico oneroso con la mera «intenzione di inquinare l'esercizio della funzione del pubblico agente, di condizionare, di alterare la comparazione degli interessi e compromettere l'uso del potere discrezionale».

A prescindere dalla tendenza giurisprudenziale a ricorrere a schemi presuntivi per fini di semplificazione probatoria, resta pendente l'obiezione incentrata sulla incompatibilità della soluzione prospettata con il tenore letterale della disposizione incriminatrice. E questo perché la soluzione proposta finisce con l'aggiungere due nuovi contrassegni di tipicità alla fattispecie – ossia “la finalità di far compiere al pubblico agente un reato” e l'ulteriore “fine” – perseguito attraverso la realizzazione del delitto-scopo – “di ottenere un vantaggio per il committente”, – dei quali non vi è traccia alcuna nel testo della norma: così finendo per realizzare non un semplice intervento di correzione ermeneutica, bensì una esegesi “creativa” censurabile per contrasto con le garanzie fondamentali sottese al principio di legalità (cosa che però ormai non scandalizza più nessuno!)⁵⁹.

Giunti al termine di questa riflessione, la sintesi del dibattito penalistico sulla questione dei presupposti di rilevanza penale della c.d. compravendita di influenze illecite ci induce a formulare, conclusivamente, alcune considerazioni sull'opzione interpretativa che appare preferibile alla stregua dei principi cardine del diritto penale del fatto.

⁵⁶ MAIELLO N.M. (2021), 240.

⁵⁷ Sulle implicazioni che tale soluzione interpretativa comporta in sede di accertamento probatorio, v. anche le osservazioni di UBIALI (2022), 7; MONGILLO (2022), 23.

⁵⁸ Cass. 40518/2021, p. 22. Invero, come ha anche messo in evidenza MONGILLO (2022), 23, un'applicazione rigorosa dell'indirizzo interpretativo accolto avrebbe dovuto indurre i giudici di legittimità a verificare la congruità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova «che le parti si erano prefigurate non la mera violazione di una qualsiasi regola prescrittiva delle modalità di esercizio delle funzioni, ma – secondo le scadenze del vigente art. 323 c.p. – di specifiche regole previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità, nonché la circostanza che da tale violazione possa derivare un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per un terzo ovvero un danno ingiusto per altri».

⁵⁹ Cfr. FIANDACA (2017); VIGANÒ, (2016).

Innanzitutto, si ritiene corretto prender le mosse dalla consapevolezza della opportunità di prediligere una lettura “tipizzante” e “tassativizzante” dell’art. 346-bis c.p. che possa avviare in sede ermeneutica al grave *deficit* di indeterminatezza da cui continua ad essere affetta la fattispecie incriminatrice, pur dopo le modifiche apportate dalla riforma “Spazzacorrotti” nel 2019.

Tuttavia, l’orientamento accolto dalla Cassazione nelle sentenze del 2021, che hanno ravvisato l’illiceità dell’accordo di mediazione nella sua proiezione finalistica verso la generica realizzazione di un qualsiasi reato vantaggioso per il committente, non appare condivisibile alla luce delle molteplici obiezioni più sopra illustrate.

E allora, la lettura che dovremmo valorizzare nella misura in cui risulterebbe al contempo maggiormente rispettosa dei principi di tassatività, offensività, sussidiarietà della tutela penale e proporzione in funzione di canone ermeneutico, è l’interpretazione, ancor più restrittiva, dell’art. 346-bis c.p., incline ad ancorare la tipicità penale del traffico oneroso alla sua destinazione (non già verso un qualsiasi fatto di reato, bensì) verso una delle forme di corruzione previste dal codice, in linea con le caratteristiche del traffico gratuito, e in piena coerenza con il disposto della clausola di riserva, così come modificato dalla l. 3/2019.

Ora, benché tale soluzione esegetica sembrerebbe smentire l’obiettivo politico-criminale perseguito dal legislatore della riforma di ampliare lo spazio applicativo della norma rispetto alla versione del 2012, a noi pare che questa sia l’unica lettura che possa salvare la fattispecie da obiezioni di incostituzionalità per violazione dei suddetti principi.

Essa si giustifica, oltretutto, proprio sulla base di quella stessa interpretazione teleologica dell’art. 346-bis c.p. come norma volta a garantire una tutela penale anticipata dal fenomeno corruttivo, in senso stretto parimenti richiamata, in modo non del tutto coerente, da Cass. 40518/2021 a sostegno però della diversa tesi basata sul criterio del fine di “illecito penale vantaggioso”⁶⁰.

A ben vedere, la preferenza per una esegesi dell’art. 346-bis c.p. come figura delittuosa specificamente orientata a prevenire fatti di corruzione è soprattutto motivabile alla stregua di una utilizzazione del *principio di proporzione* come criterio ermeneutico, che opererebbe in funzione restrittiva dell’area di rilevanza penale: sia come criterio che possa delimitare il perimetro di tipicità espungendo dal tipo legale quelle condotte che siano connotate da un disvalore assai meno significativo rispetto alla gravità del quadro sanzionatorio, sia – nell’ambito di una valutazione dell’incidenza delle scelte di incriminazione sui diritti fondamentali del destinatario del precetto – quale parametro idoneo ad escludere interpretazioni che comportino una irragionevole compressione dei diritti fondamentali attinti dall’opzione punitiva, come, in questo caso, il diritto a partecipare e influenzare il procedimento decisionale pubblico in un ordinamento liberal-democratico⁶¹.

Sotto il primo profilo, siffatta lettura appare conforme ad un giudizio di proporzionalità della pena in quanto spiegherebbe la previsione del medesimo trattamento sanzionatorio per tipologie di traffico diverse solo per talune modalità di realizzazione, ma che presentano lo stesso contenuto di disvalore incentrato sulla pericolosità di condotte affaristiche prodromiche rispetto alla stipula di patti corruttivi.

Ma anche sotto il profilo di una valutazione della proporzionalità della scelta di incriminazione, l’opzione a favore della tesi restrittiva è giustificabile in quanto essa, tra le diverse interpretazioni possibili del requisito di “illiceità” della mediazione onerosa, sembrerebbe garantire un ragionevole bilanciamento tra la *ratio* politico-criminale della disposizione incriminatrice e la limitazione dei diritti fondamentali sottostanti: e cioè tra l’esigenza di una tutela anticipata del buon andamento, imparzialità della pubblica amministrazione, nonché trasparenza e pubblicità del processo decisionale, da un lato, e i principi costituzionali su cui si fonda l’attività di *lobbying* e della rappresentanza di interessi, dall’altro lato⁶².

⁶⁰ Sul punto si può criticamente rilevare che la premessa di Cass. 40518/2021, secondo cui l’intento del legislatore è stato quello di «punire con l’art. 346-bis c.p. in via preventiva e anticipata il fenomeno della corruzione, sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte [...] prodromiche rispetto ai reati di corruzione», non avrebbe dovuto condurre i giudici di legittimità ad accogliere una definizione di mediazione penalmente illecita incentrata sul perseguimento di un generico scopo delittuoso: al contrario il principio di diritto affermato nella sentenza sembrerebbe presupporre un inquadramento del traffico di influenze illecite quale fattispecie avamposto rispetto all’omnicomprensivo catalogo dei reati contro la p.a., il che a sua volta non persuade nella misura in cui determinerebbe – come rilevato da MAIELLO N.M. (2021), 240 – una frammentazione del bene giuridico tutelato in tanti beni «quanti sono quelli protetti dalle singole fattispecie di “indebito vantaggio”».

⁶¹ Sul principio di proporzionalità come canone ermeneutico, cfr. RECCHIA, (2020), 326 ss.; VIGANÒ (2021), 257; MANES (2019), 371-372; MANES (2021), 1250 ss.

⁶² L’opportunità di prediligere un’interpretazione così selettiva e restrittiva della fattispecie di traffico d’influenze illecite si pone in linea con il recente monito della Corte Costituzionale, che per un verso rammenta al giudice il dovere di abbracciare un approccio rigorosamente

Bibliografia

ALAGNA, Marco (2018), *Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato*, Torino, Giappichelli.

ARIOLLI, Giovanni e PIVIDORI, Eleonora (2020), “Il traffico d’influenze illecite tra vecchie e nuove criticità”, in *Cassazione penale*, pp. 45-58.

ASTORINA MARINO, Pierpaolo (2019), “Le nozioni di «atto contrario ai doveri di ufficio» e di «vantaggio indebito» nella proposta di riforma del traffico di influenze illecite”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico d’influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 307-328.

BENUSSI, Carlo (2021), “Art. 346-bis c.p.”, in MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.), *Codice penale commentato*, (Milano, Giuffrè), Tomo II, pp. 1329 ss.

CASTRONUOVO, Donato (2018), *Clausole generali e prevedibilità delle norme penali*, in *Questione Giustizia*, 3, pp. 45- 54.

CINGARI, Francesco (2019), “La riforma del traffico d’influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito”, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 749-755.

CONSULICH, Federico, (2015), “Millantato credito e traffico di influenze illecite”, in GROSSO, Carlo Federico e PELISSERO, Marco, *Trattato di diritto penale. Parte Speciale. Reati contro la Pubblica amministrazione*, (Milano, Giuffrè), 630 ss.

DE SIMONE, Federica (2019), “La nuova disciplina del traffico d’influenze illecite”, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 3-4, pp. 531-557.

DI MARTINO, Alberto (2013), “Traffico d’influenze. Una fattispecie (quasi) nuova, una riforma problematica”, in *Legislazione penale*, 3, 660-669.

FIANDACA, Giovanni (2014), “Le Sezioni Unite tentano di diradare il mistero del dolo eventuale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1938 ss.

FIANDACA, Giovanni (2017), *Prima lezione di diritto penale*, (Editori Laterza, Bari), 2017.

FIANDACA, Giovanni e MERLO, Andrea (2021), “La partecipazione associativa è ancora in cerca di autore: le sezioni unite tra progresso e regresso”, in *Foro italiano*, II, 783 ss.

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2021), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, sesta ed. (Bologna, Zanichelli), pp. 261-266.

GAMBARDELLA, Marco (2018), “Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e sulla riformulazione del delitto di traffico d’influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nel disegno di legge Bonafede”, in *Cassazione penale*, pp. 3577-3588.

GAMBARDELLA, Marco (2022), “Punibilità del cliente ingannato, mediazione onerosa illecita e intermediazione corruttiva nel traffico d’influenze”, in *Discrimen*, 5 maggio 2022, pp. 1-29.

LA ROSA, Emanuele (2022), “L’inafferrabile tipicità del traffico d’influenze illecite tra persistenti ambiguità e riforme abortite”, in *Foro Italiano*, II, 166-171.

LOSAPPIO Giuseppe (2015), “Millantato credito e traffico di influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici”, in *Cassazione penale*, 3, 1037-1046.

MAIELLO, Nicola Maria (2020), “Sulla discontinuità normativa tra la millanteria corruttiva e il traffico di influenze illecite”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1501-1517.

antianalogico, per altro verso lo sollecita ad adottare una definizione del tipo orientata secondo il principio di proporzione, nella sua duplice veste di parametro di valutazione della proporzionalità della pena e della proporzionalità dell’opzione incriminatrice.

MAIELLO, Nicola Maria (2021), “Traffico d’influenze illecite”, in FIORE, stefano e AMARELLI, Giuseppe (eds.): *I Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 230-250.

MAIELLO, Vincenzo (2013), “Il delitto di traffico d’influenze indebite”, in MATTARELLA Bernardo e PELISSERO Marco (eds.): *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, (Torino, Giappichelli), 419-434.

MANES, Vittorio (2018), “Corruzione senza tipicità”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1126-1155.

MANES, Vittorio (2019), “La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie”, in MANES, Vittorio e NAPOLEONI, Valerio (eds.), *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, (Giappichelli, Torino), pp. 173- 405.

MANES, Vittorio (2021), “Sui vincoli costituzionali dell’interpretazione in materia penale (a margine della recente giurisprudenza della Consulta)”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1233-1252.

MERLO, Andrea (2020), “Traffico di influenze illecite e millantato credito: successione di leggi o abrogazione parziale?”, in *Foro Italiano*, II, pp. 662-666.

MONGILLO, Vincenzo (2016), “Profili penali della rappresentanza di interessi: il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano”, in *Percorsi Costituzionali*, 1-2, 89-112.

MONGILLO, Vincenzo (2019), “Il traffico d’influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge «Spazzacorrotti»: questioni interpretative e persistenti necessità di riforma”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico d’influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 265-306.

MONGILLO, Vincenzo (2020), “Il contrasto alla corruzione tra suggestioni del “tipo d’auto-re” e derive emergenziali”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 967-1019.

MONGILLO, Vincenzo (2022), “Il traffico d’influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile”, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022, pp. 1-28.

PALAZZO, Francesco Carlo (2015), “Le norme penali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità etico-sociali”, in BORSARI, Riccardo (a cura di), *La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino». Atti del Convegno di Studi*, Padova, 11 dicembre 2014, 61-75.

PETRILLO, Pier Luigi (2019a), “Rappresentanza di interessi, lobbying e democrazia rappresentativa”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico d’influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 3-22.

PETRILLO, Pier Luigi (2019b), “Gruppi di pressione e processi decisionali. Modelli comparati di regolazione del lobbying”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico d’influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 33-58.

PONTEPRINO, Gabriele (2019), “La nuova «versione» del traffico d’influenze illecite: luci e ombre della riforma «spazzacorrotti», in *Sistema penale*, 12, 91-125.

RECCHIA, Nicola (2020), *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino.

RISICATO, Lucia (2021), “Argini e derive della tassatività. Una riflessione a margine della sentenza costituzionale n. 98/2021”, in *Discrimen*, 16 luglio 2021, 1-14.

ROMANO, Bartolomeo (2021), “L’insostenibile leggerezza del traffico di influenze illecite”, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 11.

ROMANO, Bartolomeo (2022), “La Cassazione prova nuovamente a definire l’inafferrabile traffico di influenze illecite”, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 2

UBIALI, Maria Chiara (2016), “I rapporti tra corruzione ex art. 319 c.p., traffico d’influenze illecite e millantato credito nella prima pronuncia della Cassazione sulla vicenda «Tempa rossa»”, nota a Cass. 26 febbraio 2016 n. 23355, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 giugno 2016.

UBIALI, Maria Chiara (2020), *Attività politica e corruzione* (Milano, Giuffrè).

UBIALI, Maria Chiara (2022), “L’illiceità della mediazione nel traffico d’influenze illecite: le sentenze della Cassazione sui casi Alemanno e Arcuri”, in *Sistema penale* 31 gennaio 2022.

VENEZIANI, Paolo (2016), “Lobbismo e diritto penale. Il traffico d’influenze illecite”, in *Cassazione penale*, 1293-1308.

VIGANÒ, Francesco (2016), “Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale”, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 dicembre 2016.

VIGANÒ, Francesco (2021), *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, Torino.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>